

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1227/88 del Consiglio, del 3 maggio 1988, che proroga la data di validità del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri** 1
 - Regolamento (CEE) n. 1228/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 2
 - Regolamento (CEE) n. 1229/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4
 - Regolamento (CEE) n. 1230/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 6
 - Regolamento (CEE) n. 1231/88 della Commissione, del 4 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 731/88 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento destinate alla trasformazione e all'esportazione nell'ambito di programmi di aiuto organizzati da determinati Stati membri 9
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 1232/88 della Commissione, del 4 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/87 relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate** 10
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 1233/88 della Commissione, del 4 maggio 1988, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 36) originari della Corea del Sud** 11
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 1234/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampole di vetro per recipienti isolanti, del codice NC 7012, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio** 13

* Regolamento (CEE) n. 1235/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla biancheria da toilette o da cucina, esclusa quella a maglia e quella del tipo spugna, della categoria di prodotti n. 39 (numero d'ordine 40.0390), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio	14
* Regolamento (CEE) n. 1236/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio	15
* Regolamento (CEE) n. 1237/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio	16
* Regolamento (CEE) n. 1238/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio	17
* Regolamento (CEE) n. 1239/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, relativo a misure di sorveglianza dell'immissione in consumo in Spagna di alcuni prodotti del settore delle carni suine, provenienti dagli altri Stati membri	18
Regolamento (CEE) n. 1240/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco	20
Regolamento (CEE) n. 1241/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	22
Regolamento (CEE) n. 1242/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 18 al 24 aprile 1988	26
Regolamento (CEE) n. 1243/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	28
Regolamento (CEE) n. 1244/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	30

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/279/CEE :

* Decisione del Consiglio, dell'11 aprile 1988, relativa al programma strategico europeo di ricerca e sviluppo nelle tecnologie delle informazioni (ESPRIT)	32
---	----

Rettifiche

* Rettifica della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, che stabilisce un nuovo regime commerciale (GU n. L 389 del 31.12.1987)	42
* Rettifica del regolamento (CEE) n. 669/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 4135/86 relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia (GU n. L 73 del 18.3.1988)	42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1227/88 DEL CONSIGLIO**del 3 maggio 1988**

che proroga la data di validità del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri⁽¹⁾, completato dal regolamento (CEE) n. 1568/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3/84 è applicabile dal 1° luglio 1985; che, conformemente all'articolo 17 del medesimo regolamento, entro tre anni dalla data succitata la Commissione deve presentare al Consiglio, in base alle informazioni fornitele dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del regime di circolazione intracomunitario;

considerando che in base a tale relazione, che la Commissione ha presentato al Consiglio il 16 marzo 1988 la

Commissione ha espresso la propria intenzione di presentare al Consiglio una proposta allo scopo di estendere le facilitazioni concesse dal regolamento (CEE) n. 3/84; che, in attesa dell'adozione di questa proposta, pare opportuno prorogare la data di validità del predetto regolamento fino al 30 giugno 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3/84 è sostituito dal testo seguente:

« Esso è applicabile fino al 30 giugno 1989. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

⁽¹⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 7. 6. 1984, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1228/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 maggio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	16,55	175,90
0712 90 19	16,55	175,90
1001 10 10	73,91	253,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	73,91	253,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	11,45	193,48
1001 90 99	11,45	193,48
1002 00 00	51,75	168,86 ⁽³⁾
1003 00 10	45,43	176,50
1003 00 90	45,43	176,50
1004 00 10	101,89	150,53
1004 00 90	101,89	150,53
1005 10 90	16,55	175,90 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	16,55	175,90 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	40,05	186,05 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,43	102,10
1008 20 00	45,43	147,98 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,43	64,77 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,43	64,77
1101 00 00	31,23	285,22
1102 10 00	87,65	251,61
1103 11 10	128,41	406,37
1103 11 90	31,32	305,63

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1229/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 maggio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	4,88	4,88	4,88
1001 10 90	0	4,88	4,88	4,88
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾ per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 2 e il 3 maggio 1988 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1058/88⁽¹⁵⁾, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti delle sottovoci 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 della nomenclature combinata deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(4) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.

(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(6) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.

(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(8) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

(9) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(10) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.

(11) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(12) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

(13) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

(14) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(15) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	62,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	62,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	73,00 ⁽²⁾
1510 00 10	62,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	100,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,

b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,

c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

^(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	13,64
0711 20 90	13,64
1522 00 31	31,00
1522 00 39	49,60
2306 90 19	4,96

REGOLAMENTO (CEE) N. 1231/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 731/88 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento destinate alla trasformazione e all'esportazione nell'ambito di programmi di aiuto organizzati da determinati Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 731/88 della Commissione⁽³⁾ ha previsto la vendita, in Italia e in Francia, di determinati quantitativi di carni bovine d'intervento destinate alla trasformazione e all'esportazione nell'ambito di programmi di aiuto alimentare nazionali; che la situazione delle scorte d'intervento in Francia e in Italia è tale che è opportuno aumentare i quantitativi posti in vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 731/88 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1988.

« 1. Nell'ambito di un programma nazionale di aiuto alimentare:

— l'organismo d'intervento francese è autorizzato a vendere 100 t di quarti anteriori disossati,

e

— l'organismo d'intervento italiano è autorizzato a vendere 2 000 t di quarti posteriori acquistati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2964/86⁽¹⁾ e (CEE) n. 1294/87⁽²⁾ e 4 500 t di quarti anteriori,

destinati alla trasformazione. I prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 276 del 27. 9. 1986, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 28.»

2. La parte « Italia » di cui all'allegato I è sostituita dal seguente testo:

« ITALIA

— Quarti anteriori,
categoria A, classi U, R e O 70,0

— Quarti posteriori,
categoria A, classi U, R e O 115,0 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1232/88 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/87 relativo alla vendita a un prezzo fissato, forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 729/88⁽⁴⁾, ha previsto una vendita di quarti posteriori destinati ad essere esportati tal quali o previo disossamento; che per evitare il protrarsi del magazzinaggio di alcune carni bovine è opportuno aumentare i quantitativi posti in vendita nell'ambito del succitato regolamento; che l'andamento del mercato mette in luce l'opportunità di adeguare alcuni prezzi di vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3815/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo:
« — 3 000 t di carni con osso detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° aprile 1987 ».
2. Nell'allegato I, il prezzo di vendita per l'Italia di « 205,00 » è sostituito da « 215,00 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1988.

Esso si applica ai contratti conclusi a partire dal 9 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1233/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1988

relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 36) originari della Corea del Sud

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, modificato con regolamento (CEE) n. 768/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Francia di prodotti della categoria 36, rispettivamente elencati in allegato e originari della Corea del Sud, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata alla Corea del Sud, in data 29 gennaio 1988, una domanda di consultazioni; che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti tessili in esame a limiti quantitativi per gli anni dal 1988 al 1991;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Corea del Sud tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1988;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Italia di prodotti originari della Corea del Sud, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Corea del Sud verso l'Italia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Corea del Sud verso l'Italia sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

3. Tutti i prodotti spediti dalla Corea del Sud verso l'Italia a decorrere dal 1° gennaio 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1988.

Per la Commissione

Lorenzo NATALI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Unità	Stato membro	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre
36	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Corea del Sud	Tonnellate	I	1988 : 370 1989 : 392 1990 : 416 1991 : 441

REGOLAMENTO (CEE) N. 1234/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, del codice NC 7012, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per le ampolle di vetro per recipienti isolanti del codice NC 7012, il massimale individuale è fissato a 365 000 ECU; che in data 28 aprile 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 9 maggio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0760	7012	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isoterfici, con intercapedine isolante sottovuoto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1235/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella del tipo spugna, della categoria di prodotti n. 39 (numero d'ordine 40.0390), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per la biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella del tipo spugna, della categoria di prodotti n. 39 (numero d'ordine 40.0390), il massimale è fissato a 56 t; che alla data del 27 aprile 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 9 maggio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0390	39 (tonnellate)	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 90	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1236/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per gli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), il massimale è fissato a 38 000 pezzi; che alla data del 27 aprile 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 9 maggio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1237/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio ⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volume fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per gli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), il massimale è fissato a 37 000 pezzi; che alla data del 27 aprile 1988, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 9 maggio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1238/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio ⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena

raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750), il massimale è fissato a 12 000 prezzi; che alla data del 27 aprile 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Thailandia beneficiaria della preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 9 maggio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1239/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

relativo a misure di sorveglianza dell'immissione in consumo in Spagna di alcuni prodotti del settore delle carni suine, provenienti dagli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che il periodo previsto all'articolo 90 dell'atto di adesione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1988 dal regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio⁽¹⁾;

considerando che la liberalizzazione degli scambi in seguito all'adesione ha consentito agli operatori degli altri Stati membri, che, a differenza di quelli dei paesi terzi, possono smerciare senza alcuna restrizione i prodotti in causa sul mercato spagnolo, di commercializzare quantitativi notevoli di alcune carni suine in Spagna; che tale situazione ha creato difficoltà economiche per i produttori suinicoli in Spagna, aggravando i problemi constatati sul mercato in seguito al forte aumento della produzione nazionale avutosi negli ultimi anni; che tali difficoltà sono abbastanza gravi da giustificare l'introduzione di misure transitorie per migliorare la situazione dei produttori interessati;

considerando che, a tal fine, si ritiene adeguato un meccanismo di sorveglianza dell'immissione in consumo in Spagna di prodotti provenienti dagli altri Stati membri, fino a quando i prezzi resteranno in fase flessiva sul mercato spagnolo; che è quindi opportuno dare tale forma alle misure transitorie; che siffatto meccanismo può essere gestito adeguatamente in base a certificati rilasciati dalle autorità spagnole, nel quadro di una procedura che consenta alla Commissione di valutare i rischi di perturbazione del mercato spagnolo connessi al volume delle immissioni in consumo previste ed, eventualmente, di prendere misure specifiche adeguate;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le autorità spagnole possono instaurare un sistema di sorveglianza dell'immissione nel consumo in Spagna dei prodotti indicati nell'allegato, provenienti dagli altri Stati membri.

A tal fine, dette autorità sono autorizzate a subordinare l'immissione in consumo in Spagna dei prodotti in causa

alla presentazione di un certificato rilasciato, alle condizioni di cui al presente regolamento, a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro luogo d'insediamento nella Comunità.

In questo caso si applicano le disposizioni che seguono.

Articolo 2

1. Le richieste di certificato vanno presentate all'organismo designato a tal fine dalle autorità spagnole.

Ogni settimana, di lunedì, la Spagna comunica alla Commissione il quantitativo oggetto delle domande di rilascio di certificati presentate nel corso della settimana precedente.

I certificati sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al suddetto lunedì, purché entro tale termine non siano state prese misure specifiche, conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio⁽²⁾.

Tali misure possono essere adottate se il quantitativo per il quale sono richiesti i certificati rischia di contribuire in misura determinante a perturbare il mercato spagnolo.

2. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di un cauzione di 5 ECU/100 kg, che garantisca l'impegno di immettere in consumo in Spagna, nel periodo di validità del certificato stesso, il quantitativo indicato del prodotto in causa.

3. Alla cauzione di cui al paragrafo 2 si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽³⁾; l'impegno di cui allo stesso paragrafo costituisce l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento.

Articolo 3

1. Il periodo di validità dei certificati e le modalità supplementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono stabiliti dalle autorità spagnole.

2. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le importazioni effettuate nel corso di ogni settimana, entro 15 giorni dalla fine della settimana considerata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0103 92	Animali vivi della specie suina domestica, di peso uguale o superiore a 50 kg
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

REGOLAMENTO (CEE) N. 1240/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 723/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento dei pomodori⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 136,75 ECU per 100 kg netti per il mese di maggio 1988;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere

in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, secondo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 723/88;

considerando che per i pomodori originari del Marocco il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00), originari del Marocco, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,26 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 51.
⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1241/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/88 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1918/87 ⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1196/88 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4018/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo

dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1988/1989 per il colza, il ravizzone e il girasole e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse per la campagna 1988/1989 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽¹¹⁾ sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹²⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹³⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 6 maggio 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1988.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 93.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 ⁽¹⁾	3° term. 8 ⁽¹⁾	4° term. 9 ⁽¹⁾	5° term. 10 ⁽¹⁾
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	25,080	24,985	21,658	21,319	21,319	21,319
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	60,85	60,63	51,47	50,77	50,77	51,08
— Paesi Bassi (Fl)	67,61	67,36	57,89	57,12	57,12	57,42
— UEBL (FB/Flux)	1 202,13	1 197,55	1 037,51	1 020,49	1 020,49	1 015,58
— Francia (FF)	181,79	181,04	155,71	152,55	152,55	153,27
— Danimarca (Dkr)	216,92	216,07	186,84	183,82	183,82	181,99
— Irlanda (£ Irl)	20,205	20,122	17,330	17,001	17,001	16,919
— Regno Unito (£)	15,203	15,132	12,904	12,654	12,654	12,524
— Italia (Lit)	38 108	37 943	32 426	31 662	31 662	31 456
— Grecia (Dra)	2 333,20	2 311,05	1 822,41	1 746,04	1 746,04	1 676,71
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	3 826,08	3 811,42	3 297,01	3 231,47	3 231,47	3 201,39
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 807,93	4 784,28	4 199,28	4 118,46	4 118,46	4 071,29

⁽¹⁾ Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	- 2° term. 7 (1)	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)	5° term. 10 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	27,580	27,485	24,158	23,819	23,819	23,819
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	66,81	66,59	57,37	56,68	56,68	56,98
— Paesi Bassi (Fl)	74,29	74,04	64,51	63,73	63,73	64,04
— UEBL (FB/Flux)	1 322,30	1 317,71	1 157,68	1 140,65	1 140,65	1 135,75
— Francia (FF)	200,48	199,73	174,40	171,24	171,24	171,96
— Danimarca (Dkr)	238,80	237,96	208,73	205,70	205,70	203,88
— Irlanda (£ Irl)	22,284	22,201	19,409	19,080	19,080	18,997
— Regno Unito (£)	16,843	16,773	14,544	14,294	14,294	14,164
— Italia (Lit)	42 101	41 935	36 418	35 655	35 655	35 449
— Grecia (Dra)	2 654,05	2 631,90	2 143,26	2 066,89	2 066,89	1 997,56
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53
— in un altro Stato membro (Pta)	4 211,61	4 196,95	3 682,54	3 617,01	3 617,01	3 586,93
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
— in un altro Stato membro (Esc)	5 237,24	5 213,59	4 628,60	4 547,77	4 547,77	4 500,61

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	34,385	34,313	34,241	30,786	30,786
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— Rf di Germania (DM)	83,20	83,03	82,88	73,17	73,17
— Paesi Bassi (Fl)	92,57	92,38	92,19	82,24	82,24
— UEBL (FB/Flux)	1 648,87	1 645,40	1 641,92	1 475,10	1 475,10
— Francia (FF)	250,48	249,91	249,06	222,63	222,63
— Danimarca (Dkr)	297,97	297,33	296,69	266,42	266,42
— Irlanda (£ Irl)	27,843	27,780	27,714	24,799	24,799
— Regno Unito (£)	21,116	21,063	21,010	18,731	18,731
— Italia (Lit)	52 671	52 544	52 271	46 540	46 540
— Grecia (Dra)	3 391,79	3 373,28	3 326,89	2 861,16	2 861,16
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	530,49	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	4 072,17	4 061,06	4 048,47	3 500,65	3 500,65
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 790,51	6 769,81	6 751,78	6 119,69	6 119,69
— in un altro Stato membro (Esc)	6 593,97	6 573,86	6 556,36	5 942,56	5 942,56
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 028,65	4 017,54	4 004,95	3 456,57	3 456,57
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 593,97	6 573,86	6 556,36	5 942,56	5 942,56

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,029807.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
DM	2,075200	2,070340	2,065360	2,060640	2,060640	2,046440
Fl	2,327490	2,323400	2,319110	2,314670	2,314670	2,301970
FB/Flux	43,411700	43,405700	43,392800	43,372600	43,372600	43,337300
FF	7,048300	7,060950	7,073130	7,085980	7,085980	7,120570
Dkr	7,990720	8,014000	8,038920	8,056750	8,056750	8,118700
£Irl	0,777644	0,777861	0,778311	0,778498	0,778498	0,779927
£	0,661248	0,662705	0,663998	0,665313	0,665313	0,669538
Lit	1 543,61	1 548,12	1 554,00	1 559,86	1 559,86	1 576,72
Dra	166,47300	167,63500	169,02200	170,29700	170,29700	175,11600
Esc	169,85200	170,70600	171,42900	172,31000	172,31000	175,10100
Pta	137,12500	137,58300	137,99100	138,44400	138,44400	139,86200

REGOLAMENTO (CEE) N. 1242/88 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 1988****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 18 al 24 aprile 1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾;visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁴⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 18 al 24 aprile 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 18 al 24 aprile 1988, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 18 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 18 al 24 aprile 1988

(in ECU per 100 kg peso netto)

Codice NC	Importo
0201 10 10	26,26474
0201 10 90	26,26474
0201 20 11	26,26474
0201 20 19	26,26474
0201 20 31	21,01179
0201 20 39	21,01179
0201 20 51	31,51769
0201 20 59	31,51769
0201 20 90	21,01179
0201 30	35,98269
0202 10 00	26,26474
0202 20 10	26,26474
0202 20 30	21,01179
0202 20 50	31,51769
0202 20 90	21,01179
0202 30 10	35,98269
0202 30 50	35,98269
0202 30 90	35,98269
0206 10 95	35,98269
0206 29 91	35,98269
0210 20 10	21,01179
0210 20 90	29,94180
0210 90 41	29,94180
1602 50 10 (1)	29,94180
1602 50 10 (2)	21,01179

(1) Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.

(2) Altri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1243/88 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 1988****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci 1006 10, 1006 20 e 1006 30 della nomenclatura combinata ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 4042/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1163/88 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4042/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 88.

⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽²⁾	ACP o PTOM (¹) (²) (³)	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86
1006 10 91	—	325,67	159,23	—
1006 10 99	—	306,29	149,54	229,72
1006 20 10	—	407,09	199,94	—
1006 20 90	—	382,86	187,83	287,15
1006 30 11	13,05	536,45	256,30	—
1006 30 19	12,97	607,35	291,79	455,51
1006 30 91	13,90	571,32	273,31	—
1006 30 99	13,90	651,08	313,19	488,31
1006 40 00	0	148,92	71,46	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/88 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,
considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2604/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1164/88 ⁽⁴⁾;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
⁽³⁾ GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.
⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
1006 10 91	0	0	0	—
1006 10 99	0	0	0	—
1006 20 10	0	0	0	—
1006 20 90	0	0	0	—
1006 30 11	0	0	0	—
1006 30 19	0	0	0	—
1006 30 91	0	0	0	—
1006 30 99	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 1988

relativa al programma strategico europeo di ricerca e sviluppo nelle tecnologie delle informazioni (ESPRIT)

(88/279/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il 28 febbraio 1984 è stata adottata, con la decisione 84/130/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, la prima fase del programma europeo di ricerca e sviluppo nelle tecnologie dell'informazione (ESPRIT);

considerando che il programma quadro delle attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1987-1991) è stato adottato con la decisione 87/516/Euratom, CEE ⁽⁵⁾;

considerando che il programma di lavoro ESPRIT, definito periodicamente in stretta collaborazione con il Comitato di gestione ESPRIT, l'industria delle tecnologie dell'informazione (TI), gli utenti industriali e il settore scientifico, ha dimostrato di essere un mezzo efficace per la gestione del programma;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione dell'8 aprile 1986 ⁽⁶⁾, ha preso atto delle conclusioni dell'organismo indipendente ad alto livello, noto come « comitato di valutazione ESPRIT », secondo le quali il programma è stato validamente impostato, sta conseguendo gli obiettivi originari, procede in maniera più rapida di quanto inizialmente previsto, ha avviato una cooperazione transeuropea

a tutti i livelli, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese, ha consentito di svolgere progetti di ricerca più ambiziosi ed ha accelerato l'esecuzione di tali progetti;

considerando che il Consiglio ha preso atto anche della raccomandazione del comitato di valutazione ESPRIT secondo la quale, per il futuro sviluppo di ESPRIT, sarebbe opportuno continuare a porre l'accento sulla R & S precompetitiva, dovrebbero essere consolidati e ristrutturati i settori di ricerca e dovrebbe essere dedicata particolare attenzione ai progetti d'integrazione tecnologica;

considerando che, in un ampio processo di consultazione con numerosi rappresentanti dell'industria e del settore scientifico è stata definita la futura portata tecnica del programma;

considerando che è necessario assicurare la coesione tra il programma ESPRIT, i programmi nazionali, i progetti Eureka e le altre attività internazionali nel settore delle tecnologie dell'informazione, promuovendone il coordinamento;

considerando che il presente programma risponde all'esigenza imperativa di costituire o consolidare un potenziale industriale specifico a livello europeo per le tecnologie interessate; che i principali partecipanti devono pertanto essere le imprese, le università e i centri di ricerca della Comunità più qualificati per il conseguimento di tali obiettivi;

considerando che la decisione 87/516/Euratom, CEE prevede che un obiettivo particolare della R & ST comunitaria debba essere il rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, specialmente in aree strategiche ad alta tecnologia, che ne stimoli la competitività a livello internazionale; che la stessa decisione prevede anche che un'azione comunitaria è giustificata laddove la ricerca contribuisce fra l'altro al rafforzamento

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 21. 10. 1987, pag. 4 e GU n. C 88 del 5. 4. 1988, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 85 e GU n. C 68 del 14. 3. 1988, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. C 347 del 22. 12. 1987, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 9. 3. 1984, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 102 del 29. 4. 1986, pag. 1.

della coesione economica e sociale della Comunità nonché alla promozione del suo sviluppo armonioso e generalizzato, mantenendo la coerenza con l'obiettivo della qualità tecnica e scientifica; che il programma ESPRIT è inteso a contribuire al raggiungimento di detti obiettivi;

considerando che è necessario che le piccole e medie imprese siano incoraggiate a mantenere un alto livello di partecipazione al programma;

considerando che un'adeguata divulgazione e l'accesso ai risultati dei progetti d'interesse comunitario sono essenziali per il perseguimento degli obiettivi della Comunità ed in particolare per le esigenze delle piccole e medie imprese;

considerando che esiste la necessità di una valutazione periodica del programma;

considerando che per l'esecuzione del programma è necessario che la Commissione sia coadiuvata da un comitato;

considerando che occorre fornire opportune informazioni ai partner sociali circa l'attuazione del programma;

considerando che è interesse della Comunità consolidare la base scientifica e finanziaria della ricerca europea attraverso la partecipazione più ampia di alcuni organismi dei paesi EFTA ad alcuni programmi comunitari e, in particolare, ai programmi che prevedono la cooperazione nella ricerca e sviluppo delle tecnologie dell'informazione;

considerando che la realizzazione di azioni di ricerca fondamentale con prospettive a lungo termine rappresenta un elemento essenziale a complemento dei progetti di ricerca e sviluppo ad orientamento industriale;

considerando che anche le azioni concertate nel quadro del COST sono un complemento dei progetti di ricerca e sviluppo ad orientamento industriale;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione dell'8 aprile 1986, ha nuovamente sottolineato il proprio impegno nei confronti del programma ESPRIT ed ha chiesto alla Commissione di garantire, in fase di realizzazione del programma, che esso continui a fornire in termini di obiettivi e flessibilità una risposta efficace alla sempre più crescente sfida nel settore delle TI;

considerando che, nella stessa risoluzione, il Consiglio ha confermato che uno dei principali obiettivi del programma ESPRIT resta la realizzazione dei lavori preparatori per la normalizzazione (standardizzazione) nel settore delle tecnologie dell'informazione;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il suo parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Una seconda fase del programma di ricerca e sviluppo ESPRIT per la Comunità economica europea, qui di seguito denominato « programma », è adottata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° dicembre 1987.

2. Il programma è inteso:

- a dotare l'industria europea delle TI delle tecnologie fondamentali di cui essa ha bisogno per far fronte alle esigenze di competitività degli anni novanta;
- a promuovere la cooperazione dell'industria europea in azioni di ricerca e sviluppo a livello precompetitivo nel settore delle tecnologie dell'informazione;
- a preparare la via a norme accettate sul piano internazionale.

Il sommario e gli obiettivi del programma sono esposti più dettagliatamente nell'allegato II.

Articolo 2

Il programma comprende progetti di ricerca e sviluppo a livello precompetitivo (in appresso denominati « progetti »), azioni di ricerca fondamentale volte ad integrare gli sforzi di ricerca e sviluppo a livello precompetitivo (in appresso denominate « azioni ») e misure di accompagnamento.

Articolo 3

1. I progetti verranno eseguiti mediante contratti, da concludere tra la Commissione e imprese, ivi incluse piccole e medie imprese, università e altri organismi stabiliti nella Comunità.

Le proposte per progetti saranno presentate dagli interessati in risposta a bandi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I progetti devono comportare la partecipazione di almeno due partner industriali indipendenti stabiliti in differenti Stati membri.

Un massimo del 30 % del contributo complessivo della Comunità a nuovi progetti lanciati nel quadro del presente programma può essere ogni anno destinato a nuovi progetti di importo inferiore al limite del contributo comunitario pari a 5 MECU.

Progetti di grandi dimensioni sono in generale eseguiti in fasi successive.

2. Le azioni verranno eseguite mediante contratto da concludersi tra la Commissione e università, istituti di ricerca o imprese stabilite nella Comunità.

Le proposte di azioni saranno presentate dagli interessati in risposta a bandi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le azioni devono comportare la partecipazione di almeno due università o istituti di ricerca stabiliti in differenti Stati membri.

3. Ciascun contraente dovrà apportare al progetto un contributo significativo. I contraenti dovranno assumersi una quota cospicua dei costi, i quali saranno presi a carico dalla Comunità fino a un massimo del 50 %.

Ove trattisi di università e istituti di ricerca, la Comunità può sostenere fino al 100 % delle spese aggiuntive che l'esecuzione dell'azione o del progetto comporta.

4. In casi eccezionali, quando :

- progetti ed azioni sono considerati indispensabili al conseguimento degli obiettivi del programma definiti nell'allegato II, ed
- eccezioni possono essere giustificate da ragioni di costo od efficienza,

può essere decisa, secondo la procedura presente all'articolo 8, la deroga alle disposizioni generali dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per quanto concerne :

- il bando pubblico per la presentazione di proposte ;
- la partecipazione ai progetti di almeno due partner industriali stabiliti in Stati membri diversi ;
- la partecipazione alle azioni di almeno due università o istituti di ricerca stabiliti in Stati membri diversi ;
- il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità ;
- la percentuale prevista per nuovi progetti di importo inferiore al limite di 5 MECU.

Articolo 4

Nel caso che siano stati conclusi accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra paesi europei non comunitari e le Comunità europee, organizzazioni e imprese (comprese le università) aventi sede in detti paesi possono, alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2 dall'articolo 8, diventare partner di progetti ed azioni intrapresi nell'ambito del programma.

Articolo 5

La Comunità contribuisce all'esecuzione del programma entro i limiti degli stanziamenti iscritti all'uopo nel bilancio delle Comunità europee.

I fondi stimati necessari per il contributo della Comunità ai nuovi progetti, azioni e misure di accompagnamento previste nel programma ammontano a 1 600 MECU nell'arco di cinque anni, compresi i costi per il personale, che non dovranno oltrepassare il 4 % di detto contributo comunitario.

La ripartizione indicativa interna di detti fondi figura nell'allegato I.

Articolo 6

1. La Commissione vigila sulla corretta esecuzione del programma e predispone le opportune misure d'attuazione.

Nell'esecuzione dei propri compiti, la Commissione è assistita da un comitato.

2. La Commissione è autorizzata a concludere, in conformità all'articolo 130 N del trattato, accordi con Stati non membri che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnologica (COST) al fine di assicurare azioni concertate tra le attività della Comunità riguardanti la collaborazione nelle azioni di ricerca fondamentale e le misure di accompagnamento indicate nell'allegato II e i pertinenti programmi di tali Stati.

3. La Commissione fissa ogni anno ed aggiorna appropriatamente un progetto di programma di lavoro in cui sono precisati nei particolari gli obiettivi, il tipo di progetti da svolgere e i relativi parametri finanziari. La Commissione prepara bandi pubblici per la presentazione di progetti in base ai programmi di lavoro annuali.

4. La procedura prevista all'articolo 8 si applica :

- all'adozione del programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo e al suo aggiornamento ;
- a qualsiasi deroga alle condizioni generali stabilite dall'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 ;
- alla partecipazione a progetti od azioni da parte di organizzazioni e imprese europee secondo quanto stabilito all'articolo 4 ;
- all'accettazione dei progetti proposti e all'importo stimato della partecipazione finanziaria della Comunità agli stessi quando tale partecipazione supera i 5 MECU ;
- all'accettazione delle fasi successive dei progetti di grandi dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'importo stimato della partecipazione finanziaria della Comunità a tali fasi ;
- alle misure via via adottate per la valutazione del programma.

5. La Commissione può consultare il comitato di cui all'articolo 7, e lo deve consultare se lo chiedono i rappresentanti di almeno quattro Stati membri, su qualsiasi argomento che rientri nel campo del programma ESPRIT.

6. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 7 in merito :

- ai progressi del programma ;
- ai progetti di bandi per la presentazione di proposte, ivi compresi i settori prioritari previsti ;
- ai progetti con partecipazione finanziaria della Comunità inferiore ai 5 MECU, come pure ai risultati della loro valutazione ;
- ai risultati della valutazione delle azioni proposte e alla loro esecuzione ;
- alle misure di accompagnamento.

Articolo 7

Il comitato si compone di due rappresentanti per ciascuno Stato membro ed è istituito dalla Commissione in base alle nomine degli Stati membri.

I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti a seconda del tipo di questione all'esame.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

I lavori del comitato sono segreti. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. La segreteria del comitato è affidata alla Commissione.

Articolo 8

1. Laddove debba essere seguita la procedura stabilita nel presente articolo, il rappresentante della Commissione presenta al comitato una proposta concernente le misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere entro un termine che il presidente fissa in funzione dell'urgenza della questione in esame, termine che è normalmente di un mese e non deve superare i due mesi. Il parere viene emesso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato allorché trattasi di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato sono ponderati in conformità al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta le misure proposte, se sono conformi al parere del comitato. Se le misure proposte non sono conformi al parere espresso dal comitato o se non viene espresso alcun parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta riguardante le misure da adottare. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Se il Consiglio non delibera entro un periodo di due mesi dalla data in cui la proposta gli è stata presentata, le misure proposte:

- sono adottate dalla Commissione per questioni che rientrano nell'articolo 6, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto trattino;
- sono adottate dalla Commissione, a meno che il Consiglio abbia espresso a maggioranza semplice parere contrario a dette misure, per questioni che rientrano nell'articolo 6, paragrafo 4, primo e secondo trattino.

Articolo 9

In deroga all'articolo 6, paragrafo 4 della presente decisione, il primo programma annuale di lavoro è adottato

previo rinvio al comitato previsto dall'articolo 4 della decisione 84/130/CEE, secondo la procedura stabilita dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, secondo trattino della presente decisione.

Articolo 10

Dopo trenta mesi la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla base di una valutazione dei risultati raggiunti. Tale relazione è accompagnata da suggerimenti di modifiche che appaiono necessarie alla luce dei risultati.

Al termine del programma, la Commissione presenta agli Stati membri e al Parlamento europeo una relazione sull'andamento e i risultati del medesimo.

Le relazioni sopra menzionate verranno elaborate in relazione agli obiettivi precisamente definiti nell'allegato II della presente decisione e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione si scambiano tutte le opportune informazioni cui hanno accesso e che essi hanno la facoltà di divulgare circa le attività svolte nei settori contemplati dalla presente decisione, anche qualora non siano da essi programmate o eseguite.

Detto scambio di informazioni avviene secondo una procedura stabilita dalla Commissione, previa consultazione del comitato; a richiesta di chi le fornisce, le informazioni potranno avere carattere riservato.

Articolo 12

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1987.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE INTERNA INDICATIVA DEI FONDI

	(MECU)
I. SETTORI DI RICERCA E SVILUPPO ⁽¹⁾	1 498
Microelettronica e tecnologie delle unità periferiche	475
Sistemi di elaborazione delle informazioni	475
Tecnologie applicative TI	548
II. Costi di personale ed amministrativi	102
Costi di personale	64
Costi amministrativi	38
Totale	1 600

⁽¹⁾ Le cifre qui riportate comprendono circa 65 MECU per azioni di ricerca fondamentale e 80 MECU per misure di accompagnamento concernenti i tre settori di ricerca e sviluppo qui menzionati.

ALLEGATO II

SOMMARIO E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Viste le finalità indicate all'articolo 1, paragrafo 2, sono stati scelti tre settori di attività con impatto strategico a lungo termine in cui si mira a realizzare, sul piano tecnico, i seguenti obiettivi principali.

- aumentare la competitività dell'industria microelettronica affinché l'industria delle TI possa disporre di una piena capacità sistemistica basata sulla più aggiornata tecnologia dei semiconduttori: l'accento sarà posto sui circuiti integrati specifici per applicazioni dedicate;
- fornire sistemi di elaborazione delle informazioni potenti, efficienti quanto ai costi e affidabili che permettano di far fronte alle esigenze di competitività degli anni novanta: l'accento sarà posto su una completa tecnologia di progettazione di sistemi, sulle architetture di computer parallele e sull'ingegneria della conoscenza;
- migliorare la capacità di utilizzare ed integrare le TI ed incoraggiare la rapida diffusione delle innovazioni TI in aree di applicazioni opportunamente selezionate: l'accento sarà posto sulle applicazioni industriali (integrazione nell'automazione della produzione) e sulle tecnologie di sistemi distribuiti per ambienti commerciali.

A complemento delle azioni intese a conseguire tali obiettivi settoriali con progetti di cooperazione industriale di ricerca e sviluppo a livello precompetitivo, si svolgeranno alcune azioni di cooperazione in settori di ricerca fondamentale opportunamente selezionati. Queste azioni mirano a:

- sviluppare e mantenere una base sufficientemente forte per le TI del futuro: le attività si concentreranno su campi di ricerca fondamentale che promettono considerevoli progressi per il futuro anche se non danno luogo a immediate applicazioni commerciali.

Affinché l'industria comunitaria, nel suo insieme, possa sfruttare al massimo il programma, sono previste misure di accompagnamento specificamente intese a:

- promuovere l'applicazione dei risultati di ESPRIT da parte dell'industria comunitaria, servendosi dello speciale ruolo delle piccole e medie imprese in questo contesto;
- promuovere la sinergia con altri programmi nel settore delle TI.

Il programma comprende progetti di ricerca e sviluppo, azioni di ricerca fondamentale e misure di accompagnamento.

SOMMARIO DEL PROGRAMMA

Per conseguire gli obiettivi sovradescritti, il programma comprende i progetti di ricerca e sviluppo, le azioni di ricerca fondamentale e le misure di accompagnamento qui indicate.

A. Progetti di ricerca e sviluppo

Verranno svolti progetti di R & S nei seguenti settori:

1. Microelettronica e tecnologie delle unità periferiche
2. Sistemi di elaborazione delle informazioni
3. Tecnologie applicative TI

1. *Microelettronica e tecnologie delle unità periferiche*

L'attività in questo settore dovrà soprattutto contribuire ad aumentare la competitività dell'industria microelettronica comunitaria affinché l'industria delle TI possa disporre di una piena capacità sistemistica attraverso l'accesso ai più recenti componenti e sottosistemi funzionali basati in particolare sulla più aggiornata tecnologia dei semiconduttori. A tal fine e a sostegno dello sviluppo di sistemi applicativi, quest'attività dovrà comprendere la capacità tecnologica richiesta per progettare, fabbricare e sperimentare circuiti integrati dedicati (ASIC) che realizzano il concetto di « sistema su chip unico », cioè circuiti che spaziano da quelli ad alta complessità a logica casuale, comprendenti diversi milioni di dispositivi elementari, ai circuiti ad altissima velocità e di minore complessità, in grado di funzionare a frequenze fino a 5 GHz.

Le attività di R & S riguarderanno i seguenti settori :

- Circuiti integrati ad alta densità : L'obiettivo è di ottenere circuiti integrati a logica casuale, contenenti fino a quattro milioni di porte, da impiegarsi in particolare quando è possibile un alto livello di parallelismo, come per esempio, in matrici di processori o in matrici sistoliche.

A questo scopo sarà necessario :

- sviluppare sistemi CAD di facile uso per l'utente, ivi compresi strumenti di layout automatico e di verifica del progetto (compilatori avanzati del silicio);
 - sviluppare processi ad alta densità e bassa potenza, tra cui l'ottimizzazione di una linea automatizzata di produzione flessibile per una produzione ad alto rendimento.
- Circuiti integrati ad alta velocità : L'obiettivo è di fabbricare dispositivi impiegabili quando l'elaborazione in tempo reale di grandi quantità di informazioni non può essere assicurata dal parallelismo, a causa di elevati volumi di bit in serie. Tali dispositivi sono potenzialmente importanti nei supercomputer o in elaboratori « front end » per sistemi di telecomunicazioni. In termini di prestazioni gli obiettivi saranno i seguenti :
 - operazioni con frequenze d'orologio comprese fra 5 e 10 GHz e con ritardi di porta inferiori ai 50 ps ;
 - complessità superiori alle 10 000 porte.

Le principali attività richieste per conseguire i suddetti obiettivi riguarderanno :

- lo sviluppo di un processo bipolare del silicio molto veloce ;
 - saranno anche considerate, se opportune, tecnologie GaAs FET ;
 - speciali strumenti CAD per ottimizzare la velocità dei circuiti ;
 - speciali tecniche di impacchettamento per funzionamento in GHz.
- Circuiti integrati multifunzione : L'obiettivo è di costruire su un unico chip un sistema completo con funzioni digitali e analogiche operante in una gamma molto ampia di velocità. Si dovranno ottenere complessità fino a 1 milione di transistor, ritardi di porta minimi di 50 ps, controllo della potenza e capacità di memoria non volatile, al fine di soddisfare i requisiti delle unità periferiche (controllo di schermi e di LAN, gestione della memoria), delle apparecchiature di telecomunicazione (elaborazione della voce e dell'immagine), dei sistemi di automazione della fabbrica e dell'ufficio (sensori ed attuatori intelligenti). Per migliorare le prestazioni di sistemi informativi molto grandi si svilupperanno ed impiegheranno circuiti integrati optoelettronici, per esempio per collegare otticamente processori distribuiti.

Le principali attività da svolgere sono le seguenti :

- messa a punto di processi di fabbricazione per applicazioni dedicate ;
- adattamento di strumenti CAD a funzioni miste, quali la progettazione di dispositivi analogico-digitali.

Nell'esecuzione del programma si darà particolare risalto alla definizione di standard sia per quanto riguarda il software (scambio di dati, portabilità degli strumenti tra sistema CAD ed impianto di fabbricazione), sia per gli aspetti meccanici, al fine di soddisfare le esigenze di un più alto grado di automazione e flessibilità.

- Tecnologie delle unità periferiche : questa parte del programma ha lo scopo di assicurare che l'Europa sviluppi le tecnologie specifiche di cui ha bisogno per avere un ruolo significativo nella messa a punto dei futuri sistemi periferici. I settori sui quali si dovrà concentrare più particolarmente l'azione sono i sistemi di memorizzazione e ricerca magnetooptici ed ottici di grande capacità, le stampanti non a impatto, gli schermi, i dispositivi che incorporano elementi logici collegati a sensori, trasduttori e attuatori.

2. Sistemi di elaborazione delle informazioni

L'obiettivo principale di questo settore è quello di riunire strumenti e tecnologie sia dal settore dell'hardware che del software, al fine di consentire la progettazione e lo sviluppo dei sistemi di elaborazione delle informazioni degli anni novanta. Particolare attenzione sarà attribuita a nuovi approcci alla progettazione di sistemi che permettano lo sviluppo efficiente di sistemi complessi di alta qualità. Per sviluppare i metodi e gli strumenti richiesti, è necessario considerare tutti gli aspetti del sistema (per esempio architettura, interfacce) e al tempo stesso l'integrazione di nuove tecnologie come l'ingegneria della conoscenza.

Di conseguenza, le attività in questo settore dovranno fornire la capacità di produrre sistemi (di complessità analoga a quelli attuali) con un significativo miglioramento della produttività della progettazione. Per esempio, i metodi e gli strumenti sviluppati permetteranno di ridurre i costi di sviluppo di particolari componenti di sistema (per esempio microprocessori, moduli software per elaborazione in tempo reale) al 10 % dei costi di sviluppo attuali.

Le attività di R & S da svolgere rientrano in quattro aree complementari.

- **Progettazione dei sistemi:** Quest'area si riferisce al processo compreso tra la definizione dei requisiti di un sistema TI e la sua fabbricazione, distribuzione e manutenzione. Le attività comprendono:
 - la valutazione di metodi e strumenti, l'introduzione guidata del nuovo metodo, la valutazione quantitativa del prodotto;
 - l'integrazione e la razionalizzazione di interfacce per ambienti integrati di programmazione di sistemi, gli ambienti a supporto del progetto e le tecniche basate sulle conoscenze;
 - i componenti riutilizzabili di sistemi, la produzione automatica di programmi di qualità elevata per sistemi in tempo reale, tecniche e metodi formali.
- **Ingegneria della conoscenza:** Quest'area comprende lo sviluppo di sistemi di ausilio al ragionamento e alla presa di decisioni in condizioni d'incertezza o d'insufficienza delle informazioni. Le corrispondenti attività riguardano:
 - l'acquisizione dei dati conoscitivi, i sistemi di apprendimento e di adattamento, la rappresentazione della conoscenza, il trattamento dei dati conoscitivi e la convalida dei sistemi basati su tali dati;
 - l'elaborazione delle comunicazioni naturali e i meccanismi d'interazione con l'utente;
 - l'integrazione delle tecniche di ingegneria della conoscenza nella progettazione di sistemi.
- **Architetture avanzate di sistemi:** Quest'area comprende soprattutto le architetture parallele destinate a superare i limiti dei sistemi e a consentire costruzioni modulari. Le relative attività riguardano:
 - le architetture parallele e l'interconnessione di processori cooperanti, le tecniche di programmazione e verifica;
 - i sistemi distribuiti con componenti semiautonomi;
 - le architetture specializzate nell'elaborazione dei segnali e i sottosistemi informativi basati sulla conoscenza.
- **Elaborazione dei segnali:** Quest'area riguarda l'esigenza di far fronte alla complessità del trattamento di segnali di varia natura fisica (per esempio temperatura, pressione, immagini, voce naturale). Le relative attività riguardano:
 - la descrizione formale del flusso d'informazioni, la manipolazione simbolica;
 - la preelaborazione, l'identificazione delle caratteristiche, la classificazione, i metodi di correzione degli errori;
 - i componenti dei sistemi di elaborazione dei segnali, i sistemi in tempo reale;
 - le tecnologie avanzate per sistemi di elaborazione di segnali multisensori.

3. *Tecnologie applicative TI*

Il principale obiettivo di questo settore d'attività è di potenziare la capacità europee nel campo dell'integrazione delle TI in sistemi utilizzabili in un'ampia gamma di applicazioni, nonché di convalidare i risultati ottenuti in ambienti reali opportunamente selezionati.

Le attività di R & S da svolgere rientrano in tre aree complementari:

- **Integrazione nell'automazione della produzione:** l'obiettivo è di creare la base tecnologica necessaria ai fornitori di sistemi per soddisfare con successo le esigenze concorrenziali del mercato mondiale. Al tempo stesso, la rapida diffusione di queste tecnologie basate sulle TI dovrebbe contribuire a completare il processo di ammodernamento di vasti settori dell'industria manifatturiera.

Quest'area abbraccia le applicazioni delle TI non solo nelle produzioni discrete, ma in un'ampia gamma di industrie, ivi compresi i processi continui.

Per conseguire gli obiettivi di quest'area è importante attuare i concetti di sistema aperto, a supporto di sistemi composti da componenti provenienti da fornitori diversi.

Le relative attività riguardano :

- sistemi di progettazione e di analisi che consentono di realizzare lo sviluppo del prodotto in maniera flessibile al fine di ridurre il più possibile i tempi, i materiali e le altre risorse produttive ;
 - la gestione della fabbrica, la pianificazione ed il controllo della produzione al fine di aumentare la disponibilità e il tasso d'impiego delle apparecchiature, ottimizzare le interazioni uomo-macchina nei sistemi di controllo e pianificazione della produzione, realizzare applicazioni in tempo reale e consentire metodi di produzione basati sul rispetto dei tempi ;
 - sistemi di robotica ;
 - l'integrazione di sistemi di manipolazione dei materiali (inclusi i robots) nei processi di produzione e assemblaggio. Alcuni degli aspetti da trattare sono la sostituzione degli utensili, il monitoraggio, il lavaggio, lo smaltimento degli scarti, l'assemblaggio ed altri compiti associati alla produzione. Si tratteranno in particolare soluzioni adatte a piccole serie ;
 - il controllo assistito da elaborare nelle industrie di processo per rendere più efficiente il funzionamento dell'impianto ;
 - le architetture ed i metodi d'integrazione, incluso lo sviluppo di metodi e di strumenti per l'installazione, il funzionamento e il monitoraggio di sistemi di fabbricazione assistiti da elaboratori, nonché la dimostrazione di alcune prime applicazioni che soddisfino diversi requisiti di fabbricazione.
- Sistemi informativi integrati : Quest'area riguarda la R & S nell'integrazione dei sistemi in particolari applicazioni. I campi di applicazione comprendono gli ambienti dell'ufficio e l'ambiente domestico.

Le relative attività riguardano :

- l'analisi dell'ambiente d'utente, per valutare le esigenze, i vincoli e i fattori umani, per ridurre i tempi d'introduzione e per aumentare la produttività attraverso una migliore interazione tra l'utente e il sistema. Si darà particolare peso alle esigenze degli utenti meno esperti e agli aspetti della flessibilità ;
 - l'ingegneria dei sistemi, comprendente gli strumenti di convalida e d'integrazione, nonché gli aspetti di affidabilità, disponibilità e sicurezza dei sistemi ;
 - le tecnologie generiche di comunicazione e i sistemi integrati per ufficio comprensivi di trattamento multimedia sulla base delle architetture OSI, la generazione, instradamento e controllo delle informazioni dell'ufficio, il supporto di attività a distanza e funzioni speciali particolari ;
 - i sistemi distribuiti, con particolare attenzione per l'integrazione di sistemi basati sulla conoscenza e di sistemi avanzati di memorizzazione distribuita ;
 - i sistemi di raccolta dati e monitoraggio in ambienti diversi da quello della fabbrica (per esempio la casa, il laboratorio) in cui rientrano il controllo a distanza e l'interallacciamento di apparecchiature autonome e la gestione di sistemi di acquisizione dati.
- Sistemi di supporto alle applicazioni TI : Quest'area si rivolge all'integrazione in sottosistemi di componenti TI di base. L'obiettivo principale è di realizzare con tecnologie a basso costo applicazioni su grande scala. Particolare risalto sarà dato alla modularità e alla protezione dai guasti.

Le relative attività riguardano :

- le stazioni di lavoro per applicazioni multiple ;
- i sottosistemi di memorizzazione ed elaborazione in sistemi distribuiti e indipendenti ;
- i sistemi per reti locali e i relativi servizi di base ;
- i sistemi d'interfacciamento con l'utente (per esempio visivo, vocale, manuale) ;
- i sottosistemi d'interfacciamento con l'ambiente fisico (per esempio comprensione delle immagini e dell'ambiente, acquisizione di dati di laboratorio, monitoraggio e controllo).

Nell'ambito di questi tre settori (microelettronica e tecnologie delle unità periferiche, sistemi di elaborazione delle informazioni e tecnologie applicative TI) verranno svolti alcuni progetti di integrazione tecnologica. Questi progetti saranno volti a conseguire obiettivi industriali ambiziosi e ben definiti, saranno precisati sufficientemente in dettaglio nel programma di lavoro e richiederanno in genere un impegno industriale di notevole mole e dimensione comunitaria.

B. Azioni di ricerca fondamentale

Le azioni di ricerca fondamentale previste sono intese come complementari al previsto impegno di R & S precompetitivo conferendo una dimensione comunitaria all'attività di ricerca fondamentale in alcuni settori specifici caratterizzati da lunghi tempi di realizzazione. Esse comprendono la promozione della formazione professionale di alto livello in aree di particolare interesse per la comunità. Le azioni devono, in particolare, incoraggiare centri di ricerca di elevata qualificazione nel campo delle TI ad assumere un orientamento internazionale.

I settori di attività comprendono :

- l'elettronica molecolare ;
- l'intelligenza artificiale e la scienza della conoscenza ;
- le applicazioni alle TI della fisica dello stato solido ;
- la progettazione avanzata di sistemi

e altri settori di ricerca fondamentale da definire nel corso del programma.

C. Misure di accompagnamento

L'obiettivo principale delle misure di accompagnamento è quello di fornire il quadro necessario per sfruttare al massimo in tutte le regioni della Comunità le attività di R & S svolte nell'ambito del programma ESPRIT e dei lavori connessi.

Le misure di accompagnamento comprendono in particolare :

- il coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo della Comunità e degli Stati membri e con programmi di livello internazionale, l'acquisizione di informazioni sia nell'ambito del programma ESPRIT che dal mondo esterno, e la loro opportuna disseminazione ;
 - il coordinamento e la documentazione di standards nell'ambito del programma ESPRIT e le loro relazioni con gli standards nazionali e internazionali ;
 - la messa a disposizione di mezzi per assicurare facilità di comunicazione, per agevolare la buona esecuzione tecnica e la gestione dei progetti di ricerca e sviluppo, l'opportuna disseminazione di risultati e l'accesso a questi, ivi compreso un sistema di scambio delle informazioni (IES).
-

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, che stabilisce un nuovo regime commerciale

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 389 del 31 dicembre 1987)

Pagina 87, numero della tariffa doganale comune 02.01 A II a) ex 2:

anziché: «— Aventi un peso uguale o superiore a...»,

leggi: «— Quarti anteriori aventi un peso uguale o superiore a...».

Pagina 87, numero della tariffa doganale comune 02.01 A II a) ex 3:

anziché: «— Aventi un peso uguale o superiore a...»,

leggi: «— Quarti posteriori aventi un peso uguale o superiore a...».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 669/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 4135/86 relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 73 del 18 marzo 1988)

Pagina 74:

Sopprimere la tabella che riproduce i prodotti del gruppo IV.
